

Edizione di mercoledì 15 giugno 2016

PENALE TRIBUTARIO

[La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro](#)

di **Luigi Ferrajoli**

ENTI NON COMMERCIALI

[I certificati medici per le attività sportive non agonistiche](#)

di **Guido Martinelli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Le agevolazioni deducibili dal reddito minimo delle società di comodo](#)

di **Sandro Cerato**

IVA

[Territorialità ai fini IVA per le prestazioni di deposito merci](#)

di **Marco Peirolo**

BILANCIO

[Pubblicata la bozza dell'Oic 21](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

PENALE TRIBUTARIO

La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 4567/2016**, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla corretta individuazione, nell'ambito delle misure cautelari reali, **dell'ammontare del profitto** conseguito in seguito alla commissione di un reato tributario.

La vicenda trae origine da un'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Perugia che, pronunciandosi nella qualità di giudice del rinvio in seguito all'annullamento di un'ordinanza del medesimo Tribunale, aveva confermato il **decreto di sequestro preventivo** emesso nei confronti di due soggetti indagati per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti ex art. 2 D.Lgs. 74/2000.

In particolare, la condotta ascritta ai soggetti indagati consisteva nell'aver contabilizzato fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti allo scopo di creare elementi passivi fittizi atti ad abbattere l'imponibile, ragione che aveva indotto a procedere al **sequestro preventivo sul patrimonio** degli indagati per un **importo pari all'ammontare dei costi ritenuti fittizi**.

Tutta la questione giuridica ruota attorno al **concetto di profitto del reato**, con particolare riferimento alla sua corretta quantificazione in caso di sequestro per equivalente.

Tramite ricorso per Cassazione, gli indagati colpiti dalla misura cautelare reale davano evidenza dell'errore commesso dal Tribunale del Riesame che, **non adeguandosi a quanto precedentemente disposto dalla Corte di Cassazione con il provvedimento di rinvio**, aveva sostenuto che sul punto si era formato un giudicato formale e che l'emissione del decreto che dispone il giudizio precludeva la possibilità di sindacare in merito all'entità del profitto del reato poiché afferente al *fumus commissi delicti*.

In particolare, i giudici di merito avevano affermato che la **valutazione dell'ammontare del profitto del reato** era già stata **oggetto di decisione assunta nel contraddittorio** tra le parti, ragion per cui non vi sarebbe più stata la possibilità di sindacare in merito alla sua corretta entità.

La soluzione prospettata dal Tribunale, invero, non pare cogliere nel segno atteso l'evidente equivoco in cui sono incorsi i giudici del riesame i quali, nel caso di specie, sembrano aver identificato l'effettivo **profitto del reato** con **la somma degli elementi passivi fittizi** indicati nelle fatture emesse per operazioni inesistenti, elementi rilevanti ai fini del superamento della soglie di punibilità. Ed infatti, in base al ragionamento operato dai difensori, il sequestro

preventivo funzionale alla confisca per equivalente avrebbe dovuto essere rapportato **all'ammontare delle imposte evase** (maggiorate di sanzioni e interessi) le quali costituiscono il presunto vantaggio patrimoniale conseguito.

Tale assunto è stato avallato dai giudici di legittimità che, tramite la sentenza in commento, hanno rilevato che nel caso di specie il Tribunale del Riesame di Perugia aveva emesso un'ordinanza **carente sotto il profilo motivazionale** che aveva inevitabilmente determinato un'errata applicazione delle norme di diritto. Gli Ermellini hanno ricordato, infatti, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto non solo per il prezzo ma anche sul **profitto del reato** la cui nozione, non essendo contenuta in una specifica disposizione legislativa, è stata individuata dalla giurisprudenza di legittimità nel *"vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato"*.

Da ciò ne deriva che, nell'ambito dei reati tributari, il sequestro per equivalente deve riferirsi unicamente **all'imposta evasa** che, senza alcun dubbio, costituisce il **vantaggio immediato conseguito in seguito alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta**.

Dunque, nonostante risulti correttamente applicata la preclusione all'accertamento del *fumus commissi delicti* in seguito all'emissione del **decreto che dispone il rinvio a giudizio**, secondo la Cassazione il Tribunale aveva ommesso di considerare che nei casi di frode fiscale e in tema di misure cautelari reali *"spetta al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare la corretta determinazione dell'entità di quest'ultimo"*.

Per tale motivo, i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover annullare con rinvio il provvedimento impugnato chiarendo che il giudice del riesame *"non deve accertare, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, l'esatta corrispondenza tra profitto del reato e quantum sottoposto a vincolo cautelare, essendo, invece, sufficiente che motivi sulla non esorbitanza dei beni sequestrati rispetto al credito garantito"*.

ENTI NON COMMERCIALI

I certificati medici per le attività sportive non agonistiche

di **Guido Martinelli**

Preannunciata da due circolari del Ministero della Salute del 16.06.2015 e 28.10.2015, lo scorso **10 giugno** il CONI ha emanato **una propria circolare** che definisce, in accordo con i precedenti ministeriali, i **confini dell'attività sportiva non agonistica** all'interno dell'ordinamento sportivo ai fini degli obblighi sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Si chiarisce, in premessa, che **nulla cambia per le attività a carattere agonistico** (ai sensi del D.M. 18/02/1982). Queste rimangono soggette alla certificazione sanitaria che preveda l'idoneità specifica alla pratica di una determinata disciplina sportiva.

In riferimento, invece, alla **pratica non agonistica (si ricorda che la qualificazione come agonistica o meno dell'attività promossa compete alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva di riferimento)** il CONI ha effettuato una distinzione **tra 3 tipologie di tesseramento**. Va ricordato, in partenza, che stiamo esaminando un atto amministrativo che deroga provvedimenti approvati con decreti ministeriali e che, pertanto, sotto questo profilo presenta degli aspetti di dubbia efficacia.

Secondo le indicazioni del massimo ente sportivo italiano, le Federazioni e gli Enti di promozione dovranno provvedere a uniformare la loro disciplina sul tesseramento secondo i seguenti principi:

1. per i **tesserati che svolgono attività sportive regolamentate**: vige **l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico** (come definito ed individuato da ultimo con le linee guida del Ministero della Salute 08/08/2014) **per tutti i tesserati in Italia che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti (Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva) ritenute a carattere non agonistico fatta eccezione per quanto previsto dal seguente punto b);**
2. per i **tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico**: **non sussiste obbligo di certificazione** (ma la circolare raccomanda comunque un controllo medico) **per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare**. Vengono elencati una serie di sport (elenco ampliato rispetto a quanto indicato dal Decreto Balduzzi in materia di defibrillatori). Tale elenco non è comunque da intendersi a titolo esaustivo perché la circolare prevede che non vige obbligo di certificazione per tutte quelle ulteriori attività *"il cui impegno fisico sia minimo"*. I dubbi che nascono da questo punto sono tre.

Il primo se questa elencazione possa individuare anche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 del D.M. 24 aprile 2013, l'area delle **società sportive non tenute agli obblighi di detenzione dei defibrillatori semiautomatici e della formazione degli addetti relativi in quanto attività a ridotto impegno cardiocircolatorio**. Il secondo su quali siano i parametri sulla base dei quali poter far rientrare *“le altre attività facenti capo alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva il cui impegno fisico sia **evidentemente minimo**”*, che verrebbero, per l'attività non agonistica, comunque esentati dal certificato. Il terzo è di carattere più generale e coinvolge la disposizione di cui all'articolo 2050 del codice civile. La norma disciplina la responsabilità per le **“attività pericolose”** (si ricorda che per la giurisprudenza, ad esempio, costituiscono attività pericolose quelle del tiro, qui esentate dal certificato – vedi tra tutte Cassazione sentenze 28.09.1964 n. 2242 e 30.11.1977 n. 5222), per le quali chi cagiona un danno ad altri **“è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”**. Ma siamo sicuri non produca comunque una responsabilità del gestore della linea di tiro la mancata richiesta del certificato sulla base di un documento di natura amministrativa?

Infine, occorre considerare la posizione dei **tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti)**. Rientrano in tale tipologia di tesseramento tutti i tesserati dichiarati “non praticanti” da FSN, DSA ed EPS. Tale specifica qualifica dovrà risultare già all'atto del tesseramento con inserimento in un'apposita categoria all'uopo istituita.

Questa è la categoria in assoluto più oscura. In via preliminare **si pone una domanda: il tesserato “che non svolge alcuna attività sportiva” per quale motivo dovrebbe tesserarsi?** Le Federazioni dovranno prevedere tesseramenti differenziati al fine di evitare che i non praticanti poi, alla fine “pratichino” a scapito della Federazione stessa? Se l'attività in esame è quella che, fino ad oggi, abbiamo definito come “ludico – motoria” quale diventa il confine tra la stessa e quella non agonistica per la quale sarebbe necessario comunque la certificazione?

Credo che il lavoro per le Federazioni (e le conseguenti responsabilità), in relazione alle conseguenti modifiche alle carte federali, non sia né facile né semplice.

Consentitemi una **riflessione conclusiva**. La disciplina originale sui certificati medici era in vigore dai primi anni 80. Per trent'anni purtroppo non ha risparmiato decessi ma, forse, ne ha anche evitato qualcuno. Siamo proprio sicuri che valeva la pena fare questa rivoluzione?

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le agevolazioni deducibili dal reddito minimo delle società di comodo

di **Sandro Cerato**

Le **società di comodo**, sia per mancato superamento del *test* di operatività dei ricavi, sia perché in perdita sistematica, in sede di UNICO possono beneficiare di **alcune agevolazioni** ed essere contestualmente soggette alla disciplina del reddito minimo. Più precisamente, è necessario tener conto nella **determinazione del reddito minimo imponibile** anche di alcuni benefici fiscali che possono determinarne una riduzione.

La *ratio* di quanto descritto è riconducibile alla circostanza che il reddito imponibile effettivo da dichiarare da parte delle **società di comodo** è il maggiore tra i seguenti:

- reddito effettivo;
- reddito minimo calcolato applicando i coefficienti previsti al valore dei beni del periodo d'imposta.

Pertanto, poiché le **agevolazioni fiscali si applicano in diminuzione del reddito imponibile effettivo**, è corretto che le stesse si portino **altresì in diminuzione del reddito minimo delle società di comodo**, in modo tale da rendere omogenei i due parametri di confronto. Le agevolazioni fiscali rilevanti a tal fine per il periodo d'imposta 2015 sono le seguenti:

- **L'ACE**, che consiste nella possibilità di detassare il 4,5% dell'ammontare corrispondente agli incrementi patrimoniali netti realizzati successivamente al 31 dicembre 2010 per i soggetti Ires, ed il 4,5% del patrimonio netto contabile per i soggetti Irpef;
- **i proventi esenti, i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva** che non concorrono a formare il reddito (ad esempio, il 95% delle plusvalenze esenti ai sensi dell'articolo 87 del TUIR ed il 95% dei dividendi percepiti dai soggetti Ires ai sensi dell'articolo 89 del TUIR);
- **le plusvalenze relative alla cessione di ben strumentali**, di cui all'articolo 86 del TUIR, oggetto di rateizzazione in cinque periodi d'imposta in quanto derivanti da beni posseduti da almeno tre anni. Secondo quanto precisato nella **risoluzione n. 68/E/2013**, anche il reddito imponibile minimo deve tener conto dell'eventuale rateizzazione delle plusvalenze di cui all'articolo 86 del TUIR, con conseguente riduzione del reddito imponibile minimo dei 4/5 della plusvalenza nell'esercizio in cui la stessa è realizzata, e successivo incremento di un 1/5 nei quattro periodi d'imposta successivi.

Per il periodo d'imposta 2015, in aggiunta alle predette agevolazioni si deve tener conto anche dell'eventuale **super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi acquisiti nel periodo che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015**. L'agevolazione in questione, infatti, viene fruita per le società operative tramite una variazione in diminuzione nel quadro RF (tra le altre variazioni in diminuzione con codice "50") pari al 40% della quota di ammortamento o della quota capitale del canone di *leasing* deducibile nel periodo d'imposta 2015. Allo stesso modo anche le **società di comodo** possono fruire della medesima agevolazione indicando l'importo spettante nel rigo RS124 del modello Unico SC (per le società di capitali) in diminuzione del reddito imponibile minimo indicato nel precedente rigo RS123. La differenza va poi riportata nel rigo RS125 quale reddito imponibile su cui la società corrisponde l'Ires.

IVA

Territorialità ai fini IVA per le prestazioni di deposito merci

di **Marco Peirolo**

Al fine di individuare il regime applicabile, ai fini IVA, al **servizio di deposito merci** è necessario stabilire quale sia la **natura della prestazione** e, per l'effetto, il luogo in cui la stessa si considera effettuata.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28 del 21 giugno 2011, ha preso in considerazione il caso del soggetto passivo d'imposta italiano che riceve una prestazione di deposito per merci custodite in altro Stato membro.

Nel quesito posto all'Agenzia si fa presente che, secondo la legislazione locale, la prestazione è relativa all'immobile e, quindi, assoggettata a IVA secondo il **criterio del luogo di ubicazione dell'immobile**.

Ciò detto, viene chiesto se tale interpretazione sia condivisibile e, in caso contrario, come si debba comportare il committente italiano che riceve una fattura con addebito dell'IVA da parte della società comunitaria.

Nella risposta contenuta nella circolare n. 28/E/2011 si osserva:

- da un lato, che l'art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che *“il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica”*;
- dall'altro, che il successivo art. 47 della Direttiva stabilisce, in deroga alla previsione di cui al predetto art. 44, che *“il **luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile**, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”*.

Tanto premesso, nella circolare viene indicato che, in base all'art. 1766 c.c., *“il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura”* e che *“si è dell'avviso che conformemente alla predetta normativa comunitaria, le prestazioni di deposito merci **non possano ricondursi alla categoria delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili**”*.

Di conseguenza, ai fini dell'individuazione del luogo di effettuazione del servizio di stoccaggio si applica la **previsione generale** di cui al citato art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE, recepita dall'art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato *“quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”*.

La **natura “generica” della prestazione di stoccaggio dei beni** è stata confermata dalla Corte di giustizia nella causa **C-155/12** del 27 giugno 2013 (*RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland*), ma alla **condizione** che il magazzinaggio di merci **non implichi l'assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario**; in quest'ultima ipotesi, infatti, i giudici comunitari hanno ritenuto che il servizio di custodia reso dal depositario sia da intendersi relativo ad un bene immobile, come tale territorialmente rilevante nel Paese in cui è ubicato l'immobile in applicazione del criterio previsto dall'art. 47 della Direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all'art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

La conclusione raggiunta dalla Corte UE si basa sulle considerazione che, affinché una prestazione di servizi rientri nell'ambito di applicazione del criterio territoriale basato sul luogo di ubicazione dell'immobile, *“è necessario che tale prestazione sia **collegata a un bene immobile espressamente determinato**”* e che *“il bene **immobile sia l'oggetto stesso della prestazione di servizi**. Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile”*.

Di conseguenza, *“una prestazione di stoccaggio come quella in esame nel procedimento principale, che non può essere considerata relativa alla sistemazione, alla gestione o alla valutazione di un bene immobile, può rientrare nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 47 soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il **diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato**”*.

A tal fine, secondo i giudici comunitari, assumono rilevanza alcuni elementi, che devono essere opportunamente valutati per stabilire se la prestazione di stoccaggio abbia natura immobiliare. In particolare, occorre verificare se il proprietario della merce oggetto di stoccaggio abbia il **diritto di accesso alla parte dell'immobile in cui sono custodite i beni** e se i locali del deposito costituiscono un **elemento centrale e indispensabile della prestazione**.

Fermo, quindi, restando che l'indicazione resa dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/2011 deve intendersi **superata** nell'ipotesi in cui la prestazione di custodia soddisfi i requisiti per essere considerata territorialmente rilevante nel luogo di ubicazione del deposito, occorre altresì rammentare che il principio espresso dalla Corte di giustizia nella citata causa C-155/12 è stato recepito, sul piano normativo, nell'art. 31-bis, par. 2, lett. h), del Reg. UE n. 282/2011, aggiunto dal Reg. UE n. 1042/2013.

In base a tale disposizione, **non si considerano servizi immobiliari**, territorialmente rilevanti nel luogo di ubicazione dell'immobile, *“il magazzinaggio di merci in un bene immobile **qualora non***

sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario".

Sull'ambito di applicazione della predetta norma interpretativa è intervenuta la Commissione europea con le **Note esplicative** sulle norme dell'Unione in materia di IVA riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, pubblicate il 4 febbraio 2016.

Ivi si afferma che i due elementi indicati dalla Corte UE affinché si rientri nella deroga relativa al luogo di ubicazione dell'immobile, vale a dire l'accesso ai beni immagazzinati e il carattere essenziale e indispensabile dei beni immobili per la prestazione del servizio, non costituiscono nuove ed ulteriori condizioni in aggiunta a quelle già previste dall'art. 31-*bis*, par. 2, lett. h). Pertanto, la situazione in cui il destinatario ha una zona di assegnazione esclusiva dove immagazzinare le merci può essere considerata come un servizio relativo a quel bene immobile **anche se il destinatario può avere accesso a quella zona unicamente in determinati momenti o in determinate condizioni**.

Di particolare importanza sono anche le indicazioni delle Note esplicative relativamente ai **servizi di magazzinaggio forniti insieme con i servizi aggiuntivi**.

Al fine di stabilire il luogo di un servizio complesso di magazzinaggio occorre rispondere ai seguenti quesiti:

- il magazzinaggio dei beni è fornito insieme ad altri servizi ad esso così strettamente connessi da formare, oggettivamente, **una sola prestazione indissociabile** la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale, in cui l'elemento del magazzinaggio rappresenta in ogni caso il principale nonché unico servizio richiesto dal destinatario?
- il servizio di magazzinaggio è fornito **insieme ad altre prestazioni puramente accessorie** che non costituiscono per il destinatario un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio di magazzinaggio?

Se la risposta a una di queste due domande è affermativa, la prestazione complessa può essere **assimilata a una sola prestazione**. Fermo restando il requisito di assegnare una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario, le prestazioni indissociabili (nel primo caso) e, nel secondo caso, tutti i componenti della prestazione complessa (sia il magazzinaggio di beni che le relative prestazioni accessorie) sono **soggetti a IVA nel luogo in cui è situata la struttura di magazzinaggio**.

BILANCIO

Pubblicata la bozza dell'Oic 21

di **Alessandro Bonuzzi**

L'organismo italiano di contabilità ha pubblicato sul proprio sito la bozza dell'**Oic 21 – Partecipazioni** per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal **D.Lgs. 139/2015**.

La nuova versione del principio contabile **recepisce** le novità recate dal decreto connesse:

- **alla modifica della disciplina relativa alle azioni proprie.** Infatti, a seguito dell'eliminazione della voce "azioni proprie" dall'attivo dello stato patrimoniale e all'introduzione di un'apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio, essa è ora contenuta nell'Oic 28 dedicato al "Patrimonio netto";
- **alle modifiche del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico** tese a introdurre specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti comuni (cd. **imprese sorelle**);
- alla nota eliminazione della sezione **straordinaria** del conto economico.

Tuttavia, la novità più rilevante è senz'altro quella che riguarda l'abrogazione della **contabilizzazione "anticipata" dei dividendi**.

È noto, infatti, che, in deroga alla regola base, alla società controllante-beneficiaria era consentita la **rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili** a condizione che il bilancio della controllata-pagante fosse stato approvato dal suo organo amministrativo anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante.

Ebbene il nuovo Oic 21 elimina questa previsione. Diventa così possibile rilevare i dividendi solo nell'esercizio in cui l'assemblea delibera la distribuzione degli stessi e dunque nell'esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il provento finanziario. Pertanto, **la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata**.

Altra modifica concerne l'inserimento di **paragrafi specifici** riferiti alle **società che redigono il bilancio in forma abbreviata** (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e alle **micro imprese** (ex articolo 2435-ter cod. civ.) in relazione alle disposizioni sul contenuto delle voci di stato patrimoniale e conto economico nonché all'informativa da fornire in nota integrativa.

Vale, poi, la pena rilevare la mancanza, nella bozza del principio contabile, di un rinvio all'Oic

dedicato agli **strumenti finanziari derivati**, in relazione alla determinazione del *fair value* per le partecipazioni immobilizzate, diverse da quelle detenute in controllate o collegate e da quelle in *joint venture*, ai sensi dell'articolo 2427-*bis* cod. civ.. Il tema è corso di studio e approfondimento.

Infine, per quanto riguarda le regole di prima applicazione, si è cercato di facilitare al massimo la fase di passaggio al nuovo principio contabile. In tal senso, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, **il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.**